

# RESPONSABILITA' PENALE MEDICA

Dott. G Travaini

Sezione di Medicina Legale

Università degli Studi di Milano

# Tema antico

- “Se il medico cura alcuno di una grave ferita colla lancetta di bronzo e lo uccide, o gli apre una piaga con la lancetta di bronzo e l'occhio è perduto, gli si dovranno mozzare le mani”

Codice di Hammurabi

# Tema interdisciplinare ed in evoluzione

Contributi della sociologia, dell'economia, della criminologia che hanno cercato di delineare l'evoluzione del fenomeno

Crimine rappresenta la società e con essa si modifica.

- Sutherland negli anni sessanta inizia a svolgere ricerche mirate focalizzandosi su reati quali il comparaggio o la partecipazioni in utili di medici in farmacie
- Alcuni medici erano proprietari di farmacie
- Alcuni oculisti che possedevano negozi di occhiali
- Altri con partecipazioni in società che si occupavano di commercializzazioni di farmaci all'ingrosso

# Quali condotte?

- Strettamente connesse all'esercizio della professione medica
- Sfera dei reati colposi
- Malpractice sanitaria ossia condotte negligenti che comportano, al posto di un beneficio al paziente, il peggioramento delle sue condizioni o l'intervento di malattie iatrogene
- Diagnosi sbagliate
- Errori di tecnica medico/chirurgica

Per la comprensioni di queste condotte  
riferimento al concetto di colpa

- *è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*

- per negligenza dovrebbe intendersi un atteggiamento passivo con mancanza o deficienza della necessaria sollecitudine operativa, cioè un comportamento omissivo contrastante con le norme che impongono un comportamento sollecito, attento, accorto che impedisca il verificarsi di un evento dannoso, ma anche, nel comportamento attivo, è negligenza la trascuratezza della condotta;
- Ariatti, 2006.

- imprudenza si intende un atteggiamento attivo di avventatezza o insufficiente ponderatezza nell'agire;
- l'imperizia è definibile come ignoranza delle comuni conseguenze clinico-terapeutiche relative al caso concreto, incapacità tecnica, incompetenza.



- Per esempio, potrebbe ravvisarsi negligenza dell'anestesista che immettesse nel circuito respiratorio di un operando, per disattenzione, gas in quel momento dannosi; imprudenza del medico che espletasse, senza la necessaria esperienza e quando altri avrebbero potuto farlo, un atto operatorio più o meno complesso; imperizia del medico che ignorasse mezzi terapeutici utili ed usati dalla stragrande maggioranza dei medici di uguale posizione professionale

- non è imperito il professionista che ha dimostrato di non possedere la migliore tecnica curativa, ma colui che non possieda il grado di abilità che la maggioranza dei suoi colleghi di pari esperienza o specializzazione possiedono
- non è negligente il medico che omette di fare un determinato esame o di provvedere a determinati mezzi di cura, ma colui che omette di applicare, senza giustificato motivo, ciò che la maggior parte dei colleghi applica
- non è imprudente chi affronta un rischio connesso con un determinato mezzo diagnostico o terapeutico, ma chi ricorra a trattamenti rischiosi che in identiche condizioni la maggioranza dei colleghi eviterebbe

- Concetti che in taluni casi diventano più sfumati
- Medico psichiatra

*Intanto è ovvio che quel che si fa col bisturi, o magari col forcipe, è più tangibile e concretamente apprezzabile di ciò che si può fare con le parole. Inoltre la maggiore evanescenza della psiche, le diverse scuole, la difficoltà nel ricostruire lo stato psichico precedente il trattamento e differenziarlo rispetto a quello obiettivabile dopo di esso, la complessità di accertare con sufficiente margine di certezza il rapporto di causa fra, poniamo, l'errore terapeutico e il suicidio del paziente rendono più difficoltoso ed opinabile stabilire l'eventuale responsabilità psichiatrica*

# Quali reati contestati?

- **Art. 589. Omicidio colposo.**
- *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
- *Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto é commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
- *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*
- **Procedibilità d'ufficio**

# Altro reato

## **Art. 590 c.p. lesioni colpose**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

# Altra tipologie di condotte

- Condotte non strettamente connesse all'esercizio della professione medica seppur ad essa collegate
- Si entra nella delittuosità dolosa che si caratterizza per la coscienza e volontà del soggetto
- “E' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione o dell'omissione, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione”art. 43 c.p.

# Unnecessary surgery

- Ossia qualsiasi trattamento medico non giustificato da esigenze terapeutiche ma da finalità di mero vantaggio economico
- Ricerca di Sparling, Usa anni 70, secondo questo gruppo di lavoro il 50% delle appendicectomie non era necessario mentre il 21 % era inutile
- Ricerca Cornell University, anni 80, con riferimento all'intero sistema sanitario americano riscontrano 2,4 milioni di interventi inutili e 11.000 morti.

- Reati di lesioni volontarie ex art. 582 c.p.
- Reati di lesioni personali gravi ex art. 583 c.p.,  
si applica reclusione da tre a sette anni
- Reati di lesioni personali gravissime ex art 583  
c.p. si applica reclusione da sei a dodici anni



# Cambiamento del sistema e cambiamento delle possibili condotte

- Modifica del sistema che regola i rimborsi sanitari
- Crescita di strutture convenzionate
- Art. 640 c.p. “Chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro”

- La pena della reclusione passa da uno a cinque anni e la multa da E. 309 a E. 1549 se “il fatto è commesso a danno dello stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”
- . Reati di corruzione e concussione

# Un possibile quadro di sintesi

- Cresce la possibilità che il medico possa essere coinvolte in indagini penali per reati colposi come dolosi
- In questo senso appare corretta la visione di Sgubbi che specifica come si possa parlare di  
“ un rischio sociale; perché i fattori da cui dipende oggi l’insorgere della responsabilità penale attengono principalmente alla collocazione economico-sociale dell’individuo e alle attività il cui esercizio è tipicamente connesso al ruolo sociale di appartenenza”

# Come limitare il rischio per lo meno per le tipologie colpose

- Occorre chiedersi il perché dei tanti procedimenti penali che si aprono?
- Perché la giurisdizione penale venga sostituita a quella civile?
- La possibile via della mediazione sanitaria

# Il bisogno del mediare

- Crescono le denunce dei cittadini per eventi connessi alla responsabilità professionale medica
- Denunce che vanno ad interessare il contenzioso tanto in ambito civile quanto penale
- Crescono i premi assicurativi e le tensioni nel complesso rapporto medico paziente

# Talvolta non basta una sentenza favorevole

- Rimane qualcosa di irrisolto
- Il non essere ascoltati e riconosciuti nella pretesa risarcitoria
- Quanto è complesso comprendere i provvedimenti dei giudici?
- Per entrambi le parti; medico/paziente